



COMUNE di CONCOREZZO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 DEL 31/01/2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL'ALIQUOTA UNICA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2017

Il giorno 31/01/2017, alle ore 20:45, nella sala consiliare presso il Municipio, convocato in seduta Pubblica ed in prima convocazione – con avviso scritto dal Sindaco, consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno ad essi notificato, la cui documentazione è stata depositata come regolamento.

Assume la presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, Mauro Capitanio. Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Maria Filomena Iannuzzi.

Sono presenti i Signori: PALAIA TEODOSIO, GHEZZI FABIO, POMARI INNOCENTE, Assessori Esterni

Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
BORGONOVO RICCARDO MARIO	X		LISSONI MARCO	X	
BORGONOVO GABRIELE	X		DELLA BOSCA LAURA DOMENICA	X	
PANCERI CRISTINA	X		GAVIRAGHI PAOLO	X	
DE GIOVANNI GUGLIELMO	X		BERNAREGGI ALBERTO	X	
BRAMBILLA MATTEO	X		BRAMATI MARTA	X	
MARIANI MARCO	X		DI PIETRANTONIO GIOVANNA	X	
GAVIRAGHI FRANCESCO		X	CAVENAGHI SILVIA	X	
CAPITANIO MAURO	X		MAGNI ALESSANDRO	X	
MAZZIERI RICCARDO	X				

Membri ASSEGNATI 16 + SINDACO PRESENTI 16

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Assessore alle Finanze Teodosio Palaia: Illustra lo schema di deliberazione agli atti.

Seguono interventi, così come riportati dal verbale integrale a parte.

Presidente del Consiglio comunale: Esaurita la discussione pone in votazione la proposta di delibera, così come illustrata in precedenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge di stabilità per l'anno 2014, n. 147/2013, ha previsto all'art. 1, commi 639 e successivi, l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi; il primo costituito dal possesso di immobili, mentre l'altro è collegato all'erogazione dei servizi comunali: questa seconda componente è a sua volta articolata in due tributi, la tassa rifiuti (TARI), finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, e il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinato a finanziare i costi per i servizi indivisibili;
- con il termine servizi indivisibili si intendono quei servizi che il Comune svolge per la cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori;
- i commi 676 e 677 fissano l'aliquota di base del tributo sui servizi indivisibili nella misura dell'1 per mille, con possibilità di un suo azzeramento e un'aliquota massima pari al 2,5 per mille;
- tali commi pongono, inoltre, un ulteriore vincolo ai Comuni in ordine alla misura massima delle aliquote adottabili, in quanto la somma dell'aliquota approvata per il tributo sui servizi indivisibili con quella applicata per l'imposta municipale propria, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'imposta municipale propria al 31 dicembre 2013;
- le aliquote deliberate dal Comune per il tributo sui servizi indivisibili saranno applicate alla base imponibile corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell'imposta municipale propria;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha apportato modifiche alla disciplina del tributo sui servizi indivisibili, con le disposizioni dell'art. 1, commi 10, 14, 15, 16, 17, 21, 24, 26, 53, 54 e 708;

Considerato che la citata legge 208/2015, all'art. 1, c. 26, modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha previsto il blocco degli aumenti dei tributi locali, disponendo che, per contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, specificando che la sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 682 punto b), della legge 147/2013, e in base a quanto previsto dal Regolamento del tributo sui servizi indivisibili, è

necessario indicare, per l'anno 2017, i servizi e l'importo dei costi che saranno coperti dal tributo sui servizi indivisibili, anche solo parzialmente;

Visto l'art. 42 del decreto legislativo 267/2000;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Con voti, espressi in forma palese:

presenti: n. 16

astenuti: n. --

votanti: n. 16

favorevoli: n. 13

contrari: n. 3 (Silvia Cavenaghi, Giovanna Di Pietrantonio,
Alessandro Magni)

Pertanto, sulla base dell'esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, il Consiglio comunale;

DELIBERA

1) Di stabilire, per l'anno 2017, che:

a) i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretto il tributo sui servizi indivisibili sono i seguenti:

1)	Illuminazione pubblica	€	300.000,00
2)	Manutenzione delle strade	€	80.000,00
3)	Manutenzione del verde pubblico	€	100.000,00
4)	Vigilanza urbana	€	100.000,00

b) tali importi indicano la spesa prevista nel bilancio di previsione 2017 all'interno dei vari centri di responsabilità, che l'Amministrazione intende coprire, anche se solo parzialmente, con il gettito del tributo sui servizi indivisibili;

2) Di stabilire, per quanto in premessa specificato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 e nell'ambito della potestà attribuita al Comune dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, che a valere dal 1° gennaio 2017, il tributo sui servizi indivisibili si applica nell'aliquota unica dell'**1 per mille**;

3) Di stabilire che la percentuale del tributo sui servizi indivisibili dovuta dall'occupante dell'immobile è pari al **10 per cento**;

4) Di provvedere a inviare, nelle forme di legge, copia del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell' Economia e delle Finanze;

5) Di stabilire che la presente deliberazione, a norma dell'articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, costituisce allegato al bilancio di previsione dell'esercizio 2017.

Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Con voti, espressi in forma palese:

presenti: n. 16

astenuti: n. --

votanti: n. 16

favorevoli: n. 13

contrari: n. 3 (Silvia Cavenaghi, Giovanna Di Pietrantonio,
Alessandro Magni)

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Mauro Capitanio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Filomena Iannuzzi
